



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 87 del 14 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale.**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del

7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha sostituito il DPCM 24 ottobre 2020, fissando, dal 6 novembre, nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 3 dicembre 2020;
- l’Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020, ha identificato le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- nella Regione Calabria si applicano pertanto, fino a tutto il 20 novembre - salvo proroghe - le limitazioni supplementari esplicitate all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- è indispensabile dare piena esecuzione a tutte le limitazioni fissate dalle normative nazionali e regionali vigenti, al fine di limitare ogni forma di spostamento non ritenuta essenziale e rallentare la curva di crescita del contagio;
- è necessario ridurre le occasioni di spostamento delle persone fisiche per attività attualmente consentite, tra i quali gli spostamenti per assicurare l’attività didattica in presenza di cui all’art. 3 comma 4 lettera f);
- è opportuno valutare, mediante un’attività di screening rapido mirato, il possibile impatto del

contagio familiare rispetto alla frequenza delle attività didattiche, in presenza, dei bambini, partendo dalle scuole primarie;

PRESO ATTO che

- dalle ultime analisi epidemiologiche elaborate dal personale del Gruppo Operativo dell'Unità di Crisi Regionale si registra un incremento nei valori di tutti gli indicatori di allerta quali: nuovi casi confermati; casi attivi; soggetti isolati a domicilio; ricoverati in reparti area medica; ricoverati in terapia intensiva; deceduti;
- in particolare, il valore in aumento della variabile “nuovi casi confermati negli ultimi 14 giorni per 100.000 abitanti” - che per valori superiore a 60 è tra i criteri di allerta individuati dall'ECDC - risulta essere di oltre 15 volte più grande, con trend in crescita, rispetto al valore registrato nel periodo di settembre, in cui si era mantenuto stabile. Lo stesso indicatore - sebbene ancora il più basso fra tutte le regioni - può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nei singoli territori regionali;
- nella riunione tecnica tenutasi in data 13 novembre 2020 con i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, è stata rappresentata, da questi, la problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici, che rischia di determinare un continuo aumento della diffusione epidemica, atteso che le scuole, soprattutto quelle dell'infanzia e primarie, rappresentano un luogo di aggregazione in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è complicato e la possibilità di trasmissione del contagio di origine domiciliare è amplificata;
- in numerosi ambiti territoriali i Sindaci – soprattutto delle città capoluogo di provincia - hanno, con propri provvedimenti, disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza, di ogni ordine e grado;
- studi scientifici internazionali evidenziano come la sospensione delle attività scolastiche possa nel medio periodo ridurre tra il 15 ed il 24 % la capacità di riproduzione del virus;

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini di adottare ulteriori provvedimenti e misure da applicarsi uniformemente sull'intero territorio regionale, atte a ridurre l'incidenza di nuovi casi e migliorarne la gestione e la sorveglianza e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti e non in contrasto con la presente, dal 16 novembre 2020 e fino a tutto il 28 novembre 2020:

- disporre sull'intero territorio regionale la sospensione in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resti consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno; siano fatte salve le previsioni di cui al punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate;
- prevedere, l'offerta dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, ai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, da effettuarsi a cura della Aziende Sanitarie Provinciali, secondo le indicazioni procedurali fornite dall'Unità di Crisi Regionale ai Dipartimenti di Prevenzione e con il coinvolgimento dell'ufficio Scolastico Regionale;
- ribadire che gli ulteriori spostamenti delle persone fisiche devono essere limitati esclusivamente a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020, in particolare alle limitazioni di cui all'art. 3 e, per quanto non espressamente ivi contenuto, debbano applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso,
- disporre, che un primo step di analisi del trend dei contagi, al fine di valutare l'eventuale rimodulazione delle misure previste nella presente Ordinanza, sia effettuato in coincidenza del termine dell'efficacia dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, sulla base degli esiti del monitoraggio, al termini dei successivi 7 giorni;
- dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00

a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge”, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;

DATO ATTO altresì che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero territorio regionale;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **dal 16 novembre 2020 a tutto il 28**

novembre 2020:

1. È disposta, sull'intero territorio regionale, **la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado**, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno; viene fatta salva la disposizione al punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate.

2. Si dispone l'offerta dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, ai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, da effettuarsi a cura della Aziende Sanitarie Provinciali, secondo le indicazioni e le priorità fornite dall'Unità di Crisi Regionale ai Dipartimenti di Prevenzione e con il coinvolgimento dell'ufficio Scolastico Regionale;

3. Si ribadisce che gli spostamenti delle persone fisiche **devono essere limitati esclusivamente a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020, in particolare alle limitazioni di cui all'art. 3 e**, per quanto non espressamente ivi contenuto, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso.

4. Si dispone che un primo step di analisi del trend dei contagi, al fine di valutare l'eventuale rimodulazione delle misure previste nella presente Ordinanza, sia effettuato in coincidenza del termine dell'efficacia dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, sulla base degli esiti del monitoraggio, al termine dei successivi 7 giorni.

5. Si dà atto, altresì, che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

6. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

8. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua

esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI, all'USR.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

Spirli
(F.to digitalmente)